



COMUNE DI QUALIANO

Provincia di Napoli

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria <input type="checkbox"/>	Prima convocazione <input type="checkbox"/>	Seduta Pubblica
Straordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Seconda convocazione <input checked="" type="checkbox"/>	
n. 29 del 07/07/2014	OGGETTO: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ai sensi del Decreto Ministeriale approvato in data 14/01/2008.	

L'anno **duemilaquattordici** il giorno sette del mese di luglio alle ore 19.20 nella sala Consiliare del Comune di Qualiano, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso notificato (prot. n.7437 del 01/07/2014) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano al momento della votazione :
Sindaco: Ludovico De Luca -presente

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	Zara Marianna		X	15	Licciardiello Santolo	X	
2	Picascia Tommaso	X		16	Di Domenico Domenico	X	
3	Marrazzo Domenico		X				
4	Margiore Luigi	X					
5	De Vito Stefano		X				
6	De Leonardis Raffaele	X					
7	Liccardo Pasquale		X				
8	Fertuso Giuseppe	X					
9	Musella Giuseppe	X					
10	Giglio Giovanna	X					
11	Onofaro Salvatore	X					
12	Cacciapuoti Giulio		X				
13	Palma Giovanni	X					
14	Apostoli Salvatore		X				

Risultano presenti n.11

Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco

Si passa al 2^a punto dell'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ai sensi del Decreto Ministeriale approvato in data 14/01/2008".

Interviene l'Assessore Odierno Francesco che illustra la proposta.

Presenti n. 11, assenti n. 6 (De Vito, Cacciapuoti, Liccardo, Apostoli, Zara e Marrazzo).

Si passa alla votazione della proposta illustrata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi di cui al resoconto agli atti della segreteria generale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del dlgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui al secondo punto all'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ai sensi del Decreto Ministeriale approvato in data 14/01/2008".

Si passa alla votazione dell'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti, all'unanimità di voti favorevoli

Assenti n. 6 (Zara, Marrazzo, Cacciapuoti, De Vito, Apostoli, Liccardo)

DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività della proposta di cui al secondo punto all'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ai sensi del Decreto Ministeriale approvato in data 14/01/2008".

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

L'Assessore all'edilizia privata, urbanistica e lavori pubblici propone:

PREMESSO

che a seguito della D.G.C. n. 19 del 31/01/2014 veniva richiesto al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza in materia di cui all'art. 4-bis della L.R. n. 9 del 07/01/1983 – **“Trasferimento delle funzioni di prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni, o comuni in forma associata”**;

che in data 31/01/2014 prot. 1285 questo Comune provvedeva ad effettuare apposita comunicazione al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;

che con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 162 del 03/06/2014, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Qualiano;

VISTO

Il Decreto Ministeriale 14/01/2008: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 29 del 04/02/2008 - Suppl. Ordinario n. 30);

la Circolare Ministeriale n. 617 del 02/09/2009: Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (G.U. n. 47 del 26/02/2009 - Suppl. Ordinario n. 27);

le modifiche al D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

le modifiche alla L.R. n. 9 del 07/01/1983: Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico;

la L.R. n. 19 del 28/12/2009: Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa;

il Regolamento Regionale n. 4 del 11/02/2010: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania;

la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 316 del 28 giugno 2012 - Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica;

la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 art. 33 recante *“Modifiche alla legge regionale n. 9/1983”* che ha introdotto la possibilità di: *Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*;

le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 con la deliberazione di G. R. n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*";

CONSIDERATO necessario provvedere alla regolamentazione delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismica;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento composto da n. 16 articoli;

PROPONE

- di considerare la premessa normativa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'allegato regolamento;
- di dare mandato al Responsabile del Settore IX l'attività consequenziali ed attuative scaturite dal suddetto regolamento;
- di dare al regolamento adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'ente.



COMUNE DI QUALIANO

Provincia di Napoli

OGGETTO: Testo Unico 267/2000 Pareri. Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n° 28 del 7-7-2014 avente ad oggetto:

Approvazione regolamento comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (T.U.E.L. 267/2000)



Si esprime parere **FAVOREVOLE**



Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :

Confermando le criticità descritte alle note prot. 1790/2014 e prot. 2256/2014

Qualiano, li _____

02 LUG. 2014

IL CAPO SETTORE

ING. COSTANTINO SALVATORE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (T.U.E.L. 267/2000) SETTORE RAGIONERIA



Si esprime parere **FAVOREVOLE**



Si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo :



Atto estraneo al parere contabile.

Qualiano li _____

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

INDICE

ART. 1	PREMESSA
ART. 2	ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
ART. 3	NOMINA DELLA COMMISSIONE
ART. 4	PRESIDENZA
ART. 5	DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI
ART. 6	INCOMPATIBILITÀ E REQUISITI
ART. 7	COMPETENZE
ART. 8	ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
ART. 9	ATTIVITÀ PROCEDIMENTALE
ART. 10	ULTERIORI PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO
ART. 11	MODULISTICA
ART. 12	PROCEDIMENTI IN CORSO
ART. 13	RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE
ART. 14	VOTAZIONI
ART. 15	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO
ART. 16	NORME DI RINVIO

Art.1-Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, con l'introduzione, tra l'altro, dell' Art. 4-bis – Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni: "1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata.

Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile, così come previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 4-bis della L.R. 9/83.

Il Comune di Qualiano, con la deliberazione di G. C. n. 19 del 31/01/2014, ha autorizzato il Sindaco p.t ad inoltrare al Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli la richiesta di trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii..

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del del 03/06/2014, è stato sancito il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del Settore provinciale del Genio Civile, di cui all'art. 4- bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, introdotto dall'art. 33 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, ai Comuni che ne avevano fatto richiesta, incluso il Comune di Qualiano a partire dalla data del 25 giugno 2014.

Art.2-Articolazione delle attività e composizione delle commissioni

Il servizio è articolato in due commissioni ciascuna di essa è composta da cinque membri, così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i.. Le commissioni sono composte da n. 3 tecnici esterni e due unità, scelte tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività, accessorie e complementari alla commissione.

Due dei tecnici componenti la commissione devono essere in possesso di diploma laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario con comprovata esperienza in collaudi sismici o in possesso di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici.

Uno dei tecnici componenti deve essere un ingegnere o un architetto con massimo cinque anni di iscrizione al proprio albo professionale.

Art.3-Nomina della Commissione

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011. Le commissioni devono essere in numero di due, in modo che, qualora il progetto interessi uno o più componenti della Commissione, direttamente, lo stesso possa essere valutato dalla ulteriore Commissione nominata.

I componenti verranno individuati tra professionisti idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, suddiviso in base a due profili professionali:

- a) membro *senior*: tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici (componente ordinario e componente giovane);
- b) membro *junior*: giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

Art.4-Presidenza

Le funzioni di presidente di Commissione saranno svolte da un professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge 9/1983, eletto a scrutinio segreto dalla Commissione stessa durante la sua prima riunione. Per l'elezione è prevista la maggioranza semplice dei voti e a parità di voti risulterà eletto il componente più anziano. La Commissione provvederà, altresì, ad eleggere, con le medesime modalità del comma precedente, un Vice Presidente, che, in assenza del Presidente, avrà pieni e medesimi poteri e rappresentanza.

Art.5-Durata in carica della commissione, eventuale sostituzione e decadenza dei componenti

La Commissione, così come costituita a seguito di Decreto Sindacale, resterà in carica per due anni. Nel caso in cui dovesse intervenire, per qualsiasi causa, il venir meno di un componente della Commissione, si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per la nomina iniziale della Commissione, nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa Commissione e pregiudicarne il funzionamento..

Il componente decade automaticamente dopo tre assenze consecutive senza giustificazione. Della decadenza prende atto il presidente durante la prima riunione successiva e ne dà comunicazione al sindaco del comune. Per la sostituzione si applica la disciplina del comma precedente.

Art.6-Incompatibilità e Requisiti

Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Non possono far parte della Commissione coloro che, alla data della presentazione dell'istanza, fanno già parte di almeno altre due Commissioni dello stesso tipo presso altri Enti.

Art.7-Competenze

La Commissione è competente e responsabile per lo svolgimento delle attività trasferite con la Delibera della Giunta Regionale n. 162 del 03/06/2014, in esecuzione della Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012. Il trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo.

Le competenze inderogabili della Commissione sono le seguenti:

- a. ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna;
- b. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 21 Legge Regionale n. 9 del 1983;
- c. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n.9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d. rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria e conservazione dei relativi atti - articolo 4 della Legge Regionale n.9 del 1983 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e. svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f. rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;

- g. effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h. controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i. ricezione della relazione a strutture ultimate, redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - svolgimento delle attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento numero 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri 10,50 dal piano di campagna";
- k. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.24/190 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della legge 241/90 e ss.ii.mm.. Rimane di competenza del Genio civile il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi metri. 10,50 dal piano di campagna.

Art. 8 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;

- g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Come organo collegiale, la C.S. si riunisce a seguito di un atto di convocazione; il Presidente nominato con Decreto Sindacale, ha l'incarico di attivare il funzionamento della Commissione stessa, convocandola e preparando l'ordine del giorno. Il Presidente sottoscrive altresì:

- a. i verbali di seduta della commissione;
- b. le note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile del Settore Tecnico;

Le due unità interne, del Settore Tecnico del Comune di Qualiano, svolgeranno tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- b. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;
- c. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- d. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- e. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- f. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- g. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Uno dei due dipendenti nominati dal Dirigente avrà il ruolo di Segretario e svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b. predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d. collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla *denuncia dei lavori* fino al *collaudo e ultimazione* degli stessi.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente Regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione in particolare:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

Art.9-Attività procedimentale

La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale.

A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato. Ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto a trasmettere al competente Settore provinciale del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "*opere di edilizia privata*" che non superano l'altezza di "*metri 10,50 dal piano di campagna*", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dall'Ufficio Tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "*opere pubbliche o di interesse pubblico*".

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, il Comune è tenuto al rispetto del regolamento regionale n. 4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo e partecipazione procedimentale, operano le previsioni della legge 241/90 e s.m.i. In materia di accesso agli atti si richiede la notifica all'Ente di tutte le eventuali procedure attivate dalla Commissione, nell'ambito delle disposizioni generali dell'ordinamento normativo.

La Commissione ai fini della corretta applicazione della legge regionale n. 9/1983 e s.m.i., ed il relativo regolamento regionale n. 4/2010 e s.m.i. è tenuta a controllare la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio della autorizzazione sismica si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

Ai fini del deposito e del rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal regolamento regionale n. 4/2010 (integrato dal regolamento regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune.

Art.10-Ulteriori procedure per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a) Il committente, il costruttore o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di Qualiano indirizzandola allo Sportello Unico per le Attività Edilizia. Inoltre, alla domanda dovrà allegare:
 - un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna";
 - dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o di interesse strategico";
 - tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata in duplice copia sia in formato cartaceo che in formato digitale (pdf).
- b) La presentazione della denuncia viene effettuata tutti i martedì e giovedì di ogni settimana secondo gli orari di apertura del Protocollo Generale; alla denuncia presentata viene

- attribuito un protocollo dedicato per accettazione, verifica della documentazione e rilascio di attestato di pratica completa. Il Responsabile provvede ad assegnare le pratiche alle Commissioni Sismiche, secondo un criterio cronologico e rotativo tenendo in considerazione eventuali incompatibilità per la presenza di tecnici che sono intervenuti in una pratica;
- c) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "Autorizzazione Sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- d) La Commissione Sismica si riunisce su convocazione del Presidente e, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la Commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la Commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta;
- e) Per rendere più spedito il lavoro della C.S. le pratiche saranno preistruite a rotazione dai componenti della C.S. stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale;
- f) A seguito di esame della documentazione, la Commissione può richiedere, per il tramite del Settore Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro un termine massimo di trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la Commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente);
- g) La Commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati quanto segue:
- a. l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;

- b. la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- c. i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni;
- h) A seguito del parere della C.S., viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della C.S.;
- i) Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono sempre prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del presidente;
- j) il membro della C.S. deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area, di aree confinanti con la propria, di appartenenti a parenti (sino al quarto grado) o da affini (sino al secondo grado); oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il Membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la C.S. deve pronunziarne la ricasazione, facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta e ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- k) Le deliberazioni assunte con la partecipazione di Membri per il quali ricorrano i presupposti per l'allontanamento, debbono essere annullate dal Presidente; ove sussistano elementi di reato, il Responsabile del Procedimento deve farne rapporto agli organi competenti, perché accertino eventuali responsabilità penali dei Membri;
- l) Nel verbale della riunione deve riportarsi ogni volta la dichiarazione di tutti i Membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano;
- m) Successivamente al parere espresso dalla C.S., le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- n) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "Autorizzazione Sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
- o) Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa

dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico";

p) I Membri della C.S. hanno diritto ad un corrispettivo la cui entità è fissata annualmente.

Art. 11 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Qualiano si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.

Art.12-Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere completati e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

Art.13-Riunione, convocazione e validità delle sedute

Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Piazza del Popolo. Infine negli orari d'ufficio, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni e notificate al Sindaco ed al Segretario Comunale con medesimo preavviso.

Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.

Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti e trasmetterne verbale all'Ente.

Art.14-Votazioni

Le attività della Commissione si svolgono secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento. Laddove siano necessarie procedure di voto, queste saranno assunte all'unanimità ed effettuate in forma palese. Le votazioni saranno validamente effettuate con la partecipazione di almeno 3 componenti.

Art.15-Oneri di funzionamento

Gli oneri per la costituzione della commissione di che trattasi saranno corrisposti a seguito del trasferimento al Comuni delle risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. n. 316/2012.

Il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall'ARCADIS, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto in favore dei Comuni da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- al personale comunale, come incentivo, potrà essere destinato il 20% dei diritti introitati, i quali incrementeranno il fondo per il salario accessorio del personale;
- il 10 % sarà forfettariamente destinato alle spese correnti per l'archiviazione degli atti e degli elaborati progettuali;
- alle commissioni viene assegnato per ogni pratica di importo pari al 70% del contributo versato ad ARCADIS per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, in base alla tabella vigente, appena introitata la relativa somma;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

- il contributo spettante ai membri della singola commissione viene così suddiviso:

Presidente	30,00%
Componenti Esperti	25,00%
Componenti Junior	<u>15,00%</u>
TOTALE	70,00%

La commissione e gli uffici comunali sono tenuti a privilegiare, ove possibile, le forme digitali di comunicazioni e archiviazione degli atti (mail, p.e.c., conservazione degli atti in formato digitale);

Art.16-Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate e alle vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI QUALIANO

OGGETTO: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ai sensi del Decreto Ministeriale approvato in data 14/01/2008.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Raffaele De Leonardis



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Amedeo Rocco

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.07.2014

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.7.2014

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Maddalena De Rosa



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Amedeo Rocco



Comune di Qualiano

Albo Pretorio

PUBBLICA ISTRUZIONE

Data di inizio affissione: 21/07/2014 Data di fine affissione 05/08/2014

Sezione: Delibere di consiglio

Ente mittente	Comune di QUALIANO
U.O.R. Mittente	PUBBLICA ISTRUZIONE
Nr.atto	29
Data atto	07/07/2014
Oggetto	Oggetto: Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico ai sensi del Decreto Ministeriale approvato in data 14/01/2008.

Il responsabile della pubblicazione

Nicola Frenello